



**Settore:** Lavori Pubblici

**Servizio/Ufficio:** Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano

**Oggetto:** COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 4 LEGGE REGIONALE 01.12.08, N. 32.  
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE ESPERTI IN TUTELA PAESAGGISTICA, IN STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ED IN PROGETTAZIONE URBANISTICA.  
INDIZIONE NUOVA SELEZIONE. RIAPERTURA TERMINI.

### **DETERMINA n. 175 DEL 22/01/2021**

#### **Il Dirigente**

PREMESSO CHE:

- la realizzazione di ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi su aree e immobili considerati beni paesaggistici è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004;
- la Regione Piemonte, approvando in data 01/12/2008 la L.R. n. 32 contenente "Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 137/02)", stabiliva che, a seconda della tipologia di intervento, la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza territorialmente competente, qualora formulato, è in capo alla Regione ovvero al Comune interessato singolo o associato;
- i Comuni, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, devono dotarsi della Commissione locale per il paesaggio, secondo le disposizioni contenute nell'art. 148 del D.Lgs 42/2004 e nella citata L.R. 32/2008, nonché in attuazione dei criteri stabiliti con la DGR 1.12.2008 n. 34-10229 modificata con la DGR 16.12.2008 n. 58-10313;

CONSIDERATO CHE:

- alle Commissioni locali per il Paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;
- la L.R. 32/08 demanda alle Commissioni Locali per il Paesaggio l'espressione dei pareri previsti dal comma 3 dell'art.148 del D.Lgs. 22/01/2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della L.R. n.56/1977 per gli interventi sulle aree e sugli immobili che, nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale, sono definiti di interesse storico-artistico, il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio;

#### RICHIAMATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Regionale in data 01/12/2008 n. 34-10229, successivamente modificata con D.G.R. in data 16/12/2008 n. 58-103133, sono stati approvati i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la costituzione della Commissione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16.02.2009 è stato approvato il regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Biella;
- il Comune di Biella risulta inserito nell'elenco dei comuni ritenuti idonei dalla Regione Piemonte per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

#### DATO ATTO CHE:

- l'art. 4 della predetta legge regionale disciplina la modalità per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate ai Comuni, prevedendo che i relativi componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, in particolare *"ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale"*;
- ai sensi dell'art. 4 comma 5 della citata L.R. 32/2008 *"i componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta"*;

#### POSTO CHE:

- ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, la Commissione nominata dura in carica quattro anni ed il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta, il Comune di Biella ha provveduto al rinnovo parziale dei membri, già nominati con Decreto del Sindaco del 18.08.2015, avviando - dopo il primo biennio - la sostituzione di n. 2 membri, attraverso selezione pubblica per *curricula* (indetta con determinazione dirigenziale n.PG/1029 del 16/11/2018) funzionale all'individuazione di un componente esperto in materia di restauro di beni architettonici e culturali nonché attingendo alla graduatoria stilata in occasione della selezione pubblica dell'anno 2015 per il nuovo componente esperto in scienze agrarie e forestali;
- i due nuovi membri della Commissione Locale per il Paesaggio sono stati quindi nominati con Decreto del Sindaco in data 8 febbraio 2019;

#### CONSIDERATO CHE:

- in ossequio delle norme legislative regionali ed alle norme regolamentari vigenti il Comune di Biella deve ora provvedere alla sostituzione di membri della Commissione Locale per il Paesaggio, selezionando professionisti idonei per l'incarico attraverso l'indizione di una selezione pubblica, per *curricula* e titoli, in particolare funzionale all'individuazione di n° 3 (TRE) componenti della Commissione che verranno nominati dal Sindaco e precisamente:

- n.1 esperto in materia di tutela paesaggistica;
- n.1 esperto in storia dell'arte e dell'architettura;
- n.1 esperto di progettazione urbanistica;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n.10 in data 05/01/2021 ad oggetto "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 4 LEGGE REGIONALE 01.12.08, N. 32. AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE ESPERTI IN TUTELA PAESAGGISTICA, IN STORIA DELLA ARTE E DELLA ARCHITETTURA ED IN PROGETTAZIONE URBANISTICA. INDIZIONE SELEZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO" veniva avviata la procedura di selezione per la nomina dei n.3 nuovi commissari per la Commissione Locale per il Paesaggio, per le motivazioni sopra ampiamente argomentate;
- l'avviso pubblico, in conformità dello schema approvato con l'atto dirigenziale n. 10/2021, veniva affisso per 10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Biella con decorrenza in data 05/01/2021 e con scadenza per la presentazione delle istanze stabilita nel giorno mercoledì 20/01/2021 alle ore 12,00, nonché trasmesso all'Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella ed all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella;

CONSIDERATO CHE:

- le istanze pervenute entro il termine stabilito dall'avviso, per numero, garantiscono solo parzialmente la pluralità delle competenze indicate al citato art.4, c.2 della l.r.32/2008, in relazione alle necessità del Comune di Biella;
- la determinazione dirigenziale n. 10 in data 05/01/2021 assunta a suo tempo in merito disponeva tra l'altro che, nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la competenza richiesta, si faccia riserva di riaprire il termine di scadenza dell'avviso per ulteriori giorni 15 (quindici);

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra indicate, di dover disporre la nuova pubblicazione del bando pubblico e del modello di istanza di candidatura, già approvati con la determinazione dirigenziale n.10 del 05/01/2021, onde ricevere ulteriori candidature che consentano la costituzione di una commissione maggiormente rappresentativa delle competenze necessarie, per un ulteriore periodo pari a giorni 10 (dieci) stante la necessità di garantire nel minor tempo possibile la piena operatività della Commissione locale per il Paesaggio;

VISTO:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 s.m.i.;
- la Legge regionale n. 32/2008;
- la legge regionale n. 13 in vigore dal 29 maggio 2020, cosiddetta "RipartiPiemonte", che, negli articoli dal 67 al 69, introduce alcune novità in materia di paesaggio, intervenendo, con disposizioni di carattere transitorio, a semplificare il quadro delle competenze esercitate in Piemonte in relazione ad alcune tipologie di procedimenti;

RILEVATO CHE:

- l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze;
- non sussistono situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza in capo al

firmatario del presente atto, che agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Ciò premesso

#### D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di indire nuova selezione pubblica, per *curricula* e titoli, per l'individuazione di n. 3 (TRE) componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Biella - che verranno nominati dal Sindaco - e precisamente:
  - n.1 esperto in materia di tutela paesaggistica;
  - n.1 esperto in storia dell'arte e dell'architettura;
  - n.1 esperto di progettazione urbanistica;
2. dare atto che la selezione di cui al punto 1. è funzionale alla sostituzione di membri della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Biella, in ossequio alle norme legislative regionali ed alle norme regolamentari vigenti, con altri componenti idonei, ai sensi di quanto stabilito dall'art.4 della L.R. n.32/2008, dalle deliberazioni della Giunta Regionale n.34 – 10229 del 01/12/2008 Allegato A) e n. 58 – 10313 del 16/12/2008, e dai requisiti generali e specifici riportati nell'avviso pubblico di selezione delle candidature;
3. di dare atto che l'”Avviso pubblico per presentazione delle candidature” ed il “Modello di istanza” per l'avvio della nuova selezione pubblica di cui al punto 1. sono conformi agli schemi già approvati con determinazione dirigenziale n.10 in data 05/01/2021 e qui integralmente richiamati;
3. di disporre che l'avviso pubblico di cui al punto 3. sia nuovamente affisso per 10 (dieci) giorni fino al termine di scadenza all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Biella nonché nuovamente trasmesso all'Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella ed all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella;
5. di disporre che, nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la competenza richiesta, si faccia riserva di riaprire il termine di scadenza dell'avviso per ulteriori giorno 10 (dieci);
6. di dare atto che l'approvazione del presente atto non vincola in alcun modo questa Amministrazione, in quanto la procedura non fa sorgere per i partecipanti alcun diritto all'attribuzione dell'incarico in oggetto presso questo Ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non comporta impegno di spesa;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

( *Dott. Arch. Alberto CECCA* )

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. s.m.i, e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*